

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 27 febbraio 2012.

### Modifiche della determinazione 7 febbraio 2012

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione AIFA del 7 Febbraio 2012, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n.33 del 9 febbraio 2012

Determina:

All'art.2, comma 1, dove è scritto: "...dallo 0,64% allo 0,76% sul prezzo di vendita al pubblico...", sostituire 0,76% con 0,73%.

All'art.2, comma 2, dove è scritto: "...nella misura del 29,66% e del 2,93% sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA..." sostituire 29,66% con 29,69%.

All'art.2, comma 2, dove è scritto: "...per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di efficacia della presente determinazione..." sostituire con "...con decorrenza dal 1° marzo 2012 e per la durata di sei mesi, salvo mancato recupero del ripiano di competenza..."

All'art.2, comma 3, dove è scritto: "...l'importo corrispondente allo 0,76% del prezzo..." sostituire 0,76% con 0,73%.

All'art.2, aggiungere:

4. "A partire dal 1° settembre 2012, salvo mancato recupero del ripiano di competenza, lo sconto disposto con determinazione AIFA del 9 febbraio 2007 a carico dei farmacisti e del grossista ritornerà allo 0,64% sul prezzo di vendita al pubblico comprensivo dell'IVA. Le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista ai sensi dell'art. 1, comma 40, della legge n. 662/1996, in applicazione dello sconto saranno rispettivamente pari al 29,77% e al 2,94% sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA. Tali quote devono essere considerate come quote minime nel caso dei medicinali di cui all'art.13, comma 1, lettera b) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, coordinato con la legge di conversione 24 Giugno 2009, n. 77, a cui si deve aggiungere l'ulteriore quota dell'8% ridistribuita secondo le regole di mercato, anch'essa da scontare in proporzione alla sua ripartizione tra farmacisti e grossisti."

All'Allegato 1, paragrafo 3, dove è scritto: "...portandolo dall'attuale 0,64% al 0,76% sul prezzo di vendita al pubblico comprensivo dell'IVA (tabella 5)." sostituire 0,76% con 0,73%".

All'Allegato 1, paragrafo 3, dove è scritto: "...resterà in vigore per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di efficacia della presente atto." sostituire con "...con decorrenza dal 1° marzo 2012 e per la durata di sei mesi, salvo mancato recupero del ripiano di competenza..."

La tabella 5 dell'Allegato 1 è sostituita integralmente con la seguente:

**Tabella 5. Procedura di ridefinizione dello sconto a carico del farmacista e del grossista disposto con Determinazione AIFA del 9 Febbraio 2007, a ripiano dello sfondamento nazionale del tetto della spesa farmaceutica territoriale 2010.**

	Valore (€)	
Spesa Convenzionata Lorda 2010	12.998.292.776	A
Ripiano totale	23.035.247	B
Quota di ripiano a carico delle Aziende Farmaceutiche	17.115.649	C
<b>Quota di ripiano in 6 mesi a carico del Farmacista e Grossista</b>	5.919.598	D=B-C
Incidenza % quota di ripiano sulla spesa convenzionata lorda	0,09%	E=(D×2)/A
<b>Nuova Percentuale di Sconto a carico del Farmacista e del Grossista</b>	0,73%	F=0,64%+E

Roma, 27 febbraio 2012

*Il direttore generale: PANI*

12A02417

